

Audizione informale Il Commissione (Giustizia) nell'ambito dell'esame, in referente, delle proposte di legge C. 1951, C. 3106 e C. 1384, recanti accesso i benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario

Buonasera a tutte e tutti,

ringrazio dell'occasione che mi è offerta di portare alla Commissione Giustizia il contributo di un magistrato di sorveglianza ai lavori che state svolgendo. Mi occupo ormai da quindici anni di questa materia in un distretto, come quello umbro, in cui si trovano istituti penitenziari di grandi dimensioni, numerose sezioni detentive di Alta Sicurezza e due reparti per detenuti in regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. penit.

1. Una premessa. Come noto, il tema dell'accesso ai benefici penitenziari da parte di condannati per reati compresi nell'elenco contenuto nell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. è stato fortemente inciso negli ultimi anni da pronunce delle alte corti.

Sono state progressivamente intaccate le preclusioni assolute di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. penit. in relazione ad esigenze umanitarie particolari (ad esempio la sent. 76/2017), e poi si sono indagate preclusioni particolarmente pervicaci, che alle prime si aggiungevano, come quella di cui all'art. 58 quater co. 4 ord. penit. In tale ultimo caso, per altro, le motivazioni della pronuncia offrono all'interprete una chiave di lettura che, ben più ampiamente del contesto in cui lo si è scritto, con espressioni giustamente ormai celebri, paiono in grado di illuminare il senso stesso di una esecuzione penale costituzionalmente orientata: "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento" (sent. 149/2018).

Restava però il profilo più problematico e cioè la compatibilità costituzionale e convenzionale in sé di quel meccanismo, contenuto nell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., che non consente in tutti i casi alla magistratura di sorveglianza di indagare in modo individualizzato l'eventuale evoluzione positiva della personalità del condannato per reati che vi sono compresi (tra i quali quelli di mafia e terrorismo), poiché il legislatore ha apposto la condizione per ammettere una simile valutazione di merito che l'interessato abbia collaborato con la giustizia, facendo assurgere questo elemento a prova legale della rescissione da parte sua del vincolo associativo con il gruppo criminale di riferimento.

Questo meccanismo ostativo è stato toccato, attraverso strade diverse, ma convergenti negli esiti fondamentali, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 13 giugno 2019 Viola n. 2 contro Italia e poi dalla sent. Corte Cost. 253/2019. Come noto, la prima ha concluso per l'incompatibilità convenzionale della preclusione assoluta all'accesso alla liberazione condizionale da parte di un condannato alla pena dell'ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, sottolineando che tale collaborazione non può costituire l'unico parametro sul quale misurare l'eventuale percorso di cambiamento del condannato, poiché la scelta di non farlo potrebbe non connettersi con la perduranza del vincolo associativo, ma legarsi ad esempio al timore di subirne drammatiche conseguenze per sé e per i propri familiari. La seconda, invece, che è giunta dopo la pronuncia della CEDU, ma sulla base di ordinanze di rimessione redatte prima di quell'essenziale decisione della Corte di Strasburgo, pronuncia l'incostituzionalità dell'art. 4 bis co. 1 nella parte in cui non prevede che ai condannati per reati di mafia possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit., purché però siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino.

In quella sede, per altro, la Corte Cost. da un lato si arrestò prudentemente nei limiti del *petitum* rispetto al beneficio che gli interessati richiedevano, ma dall'altro ritenne comunque doveroso per evitare "una

paradossale disparità”, che l’incostituzionalità fosse in via consequenziale estesa alla posizione degli autori di reati diversi da quelli di mafia, ma pur sempre compresi nell’elenco dell’art. 4 bis co. 1, tanto più che rispetto a costoro, nonostante la scelta legislativa di comprendervi, poteva risultare privo di giustificazione il requisito della collaborazione con la giustizia e la dimostrazione di una assenza di legami con un gruppo criminale organizzato (magari inesistente).

Come noto, da ultimo il Giudice delle leggi ha pronunciato l’ord. 97/2021, in materia di accesso alla liberazione condizionale del condannato all’ergastolo per reati di mafia, non collaborante. Si tratta di una pronuncia che non può che essere letta come il precipitato di questi fondamentali precedenti, e tuttavia la Corte sceglie una strada diversa. Non ci si trova infatti di fronte ad una declaratoria di incostituzionalità in questo caso, anche se si legge chiaramente che le disposizioni normative indagate “esibiscono” tale incostituzionalità. Si lascia tuttavia al Parlamento un anno di tempo (sino al 22 maggio 2022) per elaborare una modifica delle norme pertinenti, che da un lato sia coerente con le linee di indirizzo fornite dalla Consulta, e dall’altro però eviti le conseguenze, ritenute gravi, di un intervento meramente “demolitorio”, come quello che la Corte avrebbe potuto assumere e che, si dice, avrebbe messo “a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa”.

La “posta in gioco”, come espressamente si afferma, appariva questa volta troppo alta, poiché la misura della liberazione condizionale è il massimo beneficio che può immaginarsi, in particolare, per il condannato alla pena dell’ergastolo. Si tratta infatti, ricorda la Consulta, di una misura dal significato tutto particolare: “l’accesso alla liberazione condizionale ha accentuato il proprio ruolo di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell’ergastolo (il suo essere una pena senza fine) da una parte, e l’obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato dall’altra”.

La stessa CEDU, nella sentenza Viola c. Italia, aveva già esortato il Parlamento ad intervenire, ritenendo privilegiata l’opzione di un intervento normativo nel solco tracciato dalla giurisprudenza convenzionale. La Consulta replica l’esortazione, riservandosi in questo caso di esaminare la questione e il prodotto normativo realizzato a distanza di un anno dalla pronuncia, e valuta alcuni segnali di dinamismo parlamentare deducendoli dalla “Relazione sull’istituto di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale” della Commissione parlamentare Antimafia datata 20 maggio 2020 e dall’esistenza di un disegno di legge (A.C. n. 1951 XVIII legislatura), che seguiva la sentenza Viola, proprio uno dei tre in discussione ora in Commissione Giustizia della Camera.

2. Considerazioni generali sulle proposte di legge. Si confrontano con i temi sin qui succintamente sviluppati tutte e tre le proposte di legge oggi all’esame della Commissione. In particolare la n. 1951 è immediatamente successiva alla sent. CEDU Viola c. Italia, e dunque nella relazione di accompagnamento, che si fa carico della richiesta espressa di Strasburgo di occuparsi del tema dal punto di vista normativo, non si fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale, come invece nelle altre, che seguono entrambe l’ordinanza 97 della Corte Costituzionale.

Proverò ad affrontare alcuni punti di ciascuna delle proposte nell’ottica di un magistrato di sorveglianza, e dunque senza occuparmi di scelte di merito che spettano al legislatore, ma tentando di delineare criticità e punti di forza delle prospettate novelle, per come le stesse incideranno sugli apprezzamenti rimessi alla autorità giudiziaria.

In questa logica una considerazione generale è che la Consulta richiede al Parlamento un intervento che non frustri l'obbiettivo costituzionale di consentire che la magistratura di sorveglianza possa vagliare nel merito la credibilità dei percorsi di risocializzazione delle persone condannate, facendo dispiegare in modo più ampio la propria discrezionalità, prudente e necessariamente informata, anche mediante l'acquisizione di perspicue note sull'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e sull'assenza di pericolo di un loro ripristino. Nella giurisprudenza costituzionale si legge dunque un affidamento convinto nella capacità della magistratura di sorveglianza di discernere i percorsi individuali ed una richiesta di impegno al cambiamento da parte di ciascun condannato, senza il quale la sua posizione non può essere positivamente valutata. Dal momento in cui è stato possibile procedere alla valutazione nel merito delle posizioni dei condannati al c.d. ergastolo ostativo con riferimento ai permessi premio (post sent. 253/2019), soltanto in pochissimi casi (in dottrina si è detto meno di dieci), si è giunti alla concessione di un beneficio premiale, segnale che gli oneri di allegazione imposti dalla Corte Costituzionale in capo al richiedente e tutti i presupposti di merito previsti per la concessione dell'esperienza premiale, costituiscono un pacchetto di contenuti rigoroso ed efficace nel consentire che soltanto le situazioni individuali effettivamente meritevoli di una positiva valutazione la ottengano.

Gli interventi normativi proposti, ove volti dunque ad esplicitare i contenuti dell'istruttoria rimessa alla magistratura di sorveglianza in sede di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti compresi nel disposto dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. appaiono in tal senso opportuni, fornendo un protocollo che potrà essere uniformemente posto a base delle decisioni da assumersi in tutto il territorio nazionale. Appaiono invece foriere di gravi conseguenze perturbative degli ordinari riparti di competenza previsti dal legislatore nella materia della sorveglianza le proposte che incidano sulla competenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza, in particolare prevedendo la concentrazione a Roma delle decisioni per particolari categorie di detenuti, sulla base del titolo di reato o della loro sottoposizione al regime differenziato. Simili modifiche per altro si espongono a credibili contrasti con i principi costituzionali, tra i quali quello del giudice naturale, dovendo inoltre ribadirsi che non vi è alcuna ragione di particolare specializzazione dell'autorità giudiziaria romana alla trattazione di simili procedimenti, né ovviamente alcuna sovraordinazione di quell'Ufficio agli altri di pari grado diffusi sul territorio.

Anzi, non può tacersi il rischio che l'allontanamento della decisione dalla conoscenza diretta del condannato e del contesto detentivo nel quale si trova, nonché degli operatori che hanno sul campo lavorato alla sua risocializzazione, caratteristica tipica della magistratura di sorveglianza, giudice di prossimità, possa ridurre il bagaglio di conoscenze sulla cui base la decisione viene assunta, rendendola meno aderente all'imprescindibile individualizzazione, con la conseguenza di renderla meno affidabile.

E' contraddittorio in tal senso che, mentre giustamente ci si impegna a richiedere al PM che ha seguito il processo di continuare a fornire il suo contributo di conoscenze anche in fase esecutiva, invece si persegua un allontanamento del giudice che deve decidere dalla persona di cui deve occuparsi. E' infatti la persona al centro della giurisdizione rieducativa e non soltanto i fatti del processo, che costituiscono una fotografia dalla quale non si può certo prescindere, ma che non esaurisce affatto l'indagine personologica da compiersi.

D'altra parte neppure può dirsi argomento convincente che la concentrazione delle competenze a Roma eviterebbe di esporre a rischi di particolari pressioni i magistrati di sorveglianza sui territori, poiché gli stessi, come d'altra parte giudici e pubblici ministeri quotidianamente impegnati in modo diffuso nel contrasto alla criminalità organizzata, sperimentano gli stessi pericoli, ma per questo non si è certo ipotizzato di concentrarne le competenze in un'unica sede nazionale. Da sempre, d'altra parte, la magistratura di sorveglianza si confronta con la pericolosità sociale dei condannati, essendole rimessi procedimenti di

particolare delicatezza (penso alla valutazione in ordine alle misure di sicurezza detentive per i condannati per reati di mafia, ai procedimenti per la concessione di misure differenti dal carcere in presenza di gravi patologie...) che affronta con la prudenza e l'orientamento costituzionale che costituiscono il proprio della sua funzione.

Deve infine sottolinearsi che tutte e tre le proposte limitano gli interventi a correttivi relativi alle modalità di accertamento dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di loro ripristino, in taluni casi anche inasprendo i requisiti di accesso alle misure. Mette invece conto ricordare come circa le disposizioni dell'art. 4 bis ord. penit. e l'istituto della liberazione condizionale siano stati forniti anche nel recente passato ampi contributi in dottrina, e nei lavori di Commissioni di riforma dell'ordinamento penitenziario (da ultimo la Commissione Giostra), volti a renderne i contenuti più conformi alle finalità perseguite, in particolare alla ricerca di una maggior coerenza nell'oggi ipertrofico elenco di reati contenuti nell'art. 4 bis co. 1, ma anche ad esempio al fine di circoscrivere il requisito, tipico della liberazione condizionale, del "ravvedimento" attraverso una formula più concreta ed efficace, o ad ancorarne l'accesso a percorsi più spediti, ove si arrivi a richiederla dopo una congrua esecuzione di una meno ampia misura. A quelle proposte, di certo note a chi compone la Commissione Giustizia, si rimanda per il dettaglio.

4. Profili particolari delle singole proposte. Nel tentativo di offrire qualche contributo puntuale in relazione alle diverse proposte, si propongono le seguenti brevi riflessioni di maggior dettaglio.

La **proposta 1951** appare quella che maggiormente si confronta con la necessità di restituire alla magistratura di sorveglianza spazi di discrezionalità idonei a valutare in concreto i percorsi risocializzanti dei condannati, anche in caso di mancata collaborazione. Non sembra che possa prescindere oggi dalle richieste di allegazione contenute nella sent. Corte Cost. 253/2019, ma si tratta comunque di una prospettiva che consente un pieno vaglio di merito, con una formula ampia già adoperata, ad esempio, nei lavori degli Stati Generali dell'esecuzione penale, collegandola anche a comportamenti concretamente riparatori.

L'eventuale inserimento di un co. 3 ter nel testo dell'art. 4 bis si segnala per la volontà di precisare come le informazioni che si richiedono alle Procure Antimafia e alle forze dell'ordine sul territorio ai fini della concessione dei benefici non debbano contenere pareri, ma fornire invece elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto. Si sottolinea un profilo importante, che incide direttamente sul lavoro della magistratura di sorveglianza, poiché la qualità e la concretezza dei contributi conoscitivi offerti non viene tanto dall'espressione di un parere (favorevole o contrario), appartenendo la decisione ultima alla magistratura di sorveglianza, ma alla pregnanza dei contenuti delle note, che non devono mai limitarsi ad essere stereotipe o meramente replicative dei contenuti delle sentenze di condanna.

La **proposta 3106**, di particolare ampiezza, richiede di soffermarsi su alcuni punti particolarmente critici.

In linea generale occorre ricordare che, in conseguenza della sent. Corte Cost. 32/2021, ogni modifica peggiorativa dei requisiti di accesso alle misure alternative alla detenzione (non quindi per permessi premio e lavoro all'esterno) è sottoposta ai principi generali in materia di successione di norme penali sostanziali nel tempo e quindi non potrà avere effetti retroattivi. In più disposizioni invece qui si introducono meccanismi aggravativi dei presupposti, che per altro si estendono indifferentemente a coloro che collaborino, oppure che non lo facciano, con la giustizia. Deve essersi consapevoli che tali disposizioni non potranno trovare applicazione per chi abbia commesso i reati prima dell'introduzione della novella normativa.

1) Nell'art. 1 la modifica contenuta nella lett. a) introduce un meccanismo di divieto di scorporo del cumulo in termini ben più vasti di quello analogamente previsto nel dl 137/2020 poi convertito in l. 176/2020

(quest'ultimo legato solo ai delitti di mafia), con la conseguenza di ampliare gli effetti ostativi rispetto a quelli oggi esistenti. Si tratta di una disposizione che dunque estende gli effetti ostativi, invece di contenerli, muovendosi in una direzione opposta a quella, chiaramente preferita dal Giudice delle leggi, che richiede valutazioni di merito più ampiamente rimesse alla magistratura di sorveglianza. Non immediatamente comprensibile appare la scelta di evocare l'art. 12 co. 1 lett. b e c cod. proc. pen., disposizione dagli scopi tutti interni al processo, invece che l'art. 81 cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. Un profilo non meramente formale, ulteriormente complicato nel testo dal riferimento alla necessità che la sussistenza della connessione sia deducibile dall'accertamento operato dal giudice di cognizione o dell'esecuzione (per quest'ultimo sarebbe stato al più opportuno richiamare l'art. 671 cod. proc. pen., esclusa una rilevanza dell'art. 12 co. 1 lett. c) in questa fase).

2) Nella lettera b) si introduce il riferimento all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti, aggiungendovi il richiamo al pericolo di ripristino degli stessi, intervenendo sul co. 1 bis art. 4 bis, in cui sono disciplinate allo stato le ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile o inefficace. Anche in questo caso l'effetto è quello di rendere più difficile l'accesso al beneficio, con la conseguenza per altro di schiacciare la posizione di chi, pur volendo collaborare, non possa più fornire utili elementi, perché tutto è già stato accertato (la collaborazione c.d. impossibile) su quella di chi, pur potendo collaborare, non voglia.

3) Nella lettera c) la prova di assenza di collegamenti e pericolo di ripristino è invece prevista come necessaria nei confronti del non collaborante, che non acceda neppure alle ipotesi surrogatorie, ma unicamente con riguardo ai condannati alla pena dell'ergastolo. Nell'ipotizzato co. 1-bis. 3, il requisito è esteso agli altri condannati per delitti elencati nell'art. 4 bis. co. 1 soltanto ai fini dell'ottenimento del permesso premio. Occorre segnalare come sia decisamente dubbia la costituzionalità di una esclusione della possibilità di accedere alle misure alternative per i condannati a pena temporanea, laddove la stessa possibilità sia concessa al condannato a pena perpetua.

4) Si pongono poi a carico del condannato oneri di allegazione che riguardano vari profili, tra i quali l'esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata "e con il contesto in cui il reato è stato commesso". Tale ultima espressione appare particolarmente evanescente.

5) Si appalesa poi foriera di speciale criticità la richiesta di "giustificare e indicare le specifiche ragioni della mancata collaborazione". Se, ad esempio, nulla osta a tener conto di una maturata capacità da parte dell'interessato di verbalizzare le ragioni della sua passata mancata collaborazione, all'interno di un più vasto ripensamento delle proprie condotte di vita anteatte, non gli si può chiedere di esplicitare e "giustificare" le ragioni, pena l'inammissibilità della misura, poiché la Corte Costituzionale, in particolare in alcuni luminosi passaggi della sent. 253/2019, ha chiarito come sussista un diritto al silenzio dell'interessato rispetto alle condotte che potrebbero condurlo ad una autoincriminazione (*nemo tenetur se detegere*) e come gli debba essere comunque sempre riconosciuta una libertà di non rendere dichiarazioni collaborative, dalla quale non possono derivare effetti negativi, mentre può al contrario premiarsi una eventuale condotta collaborativa. In tal senso deve rilevarsi come sia la stessa Corte a ribadire che possono essere molte le ragioni, diverse dalla volontà di mantenere legami con il gruppo criminale organizzato, che possono leggersi alle spalle di una non collaborazione, drammatica fin quando vi si colleghi l'unica via per la fine della pena dell'ergastolo. Tra quelle citate dalla Corte ve ne sono alcune, come il timore di subire ritorsioni o di esporre i propri familiari alle stesse, che di fatto non appaiono circostanziabili a meno di non richiedere che l'interessato spieghi proprio ciò che non può dire, senza mettere a repentaglio se stesso o il suo nucleo familiare.

6) Nella lettera d) si dettaglia la richiesta istruttoria rivolta al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ma appare poco conferente il riferimento alla competenza "in relazione al luogo dove è intervenuta la

condanna di primo grado”, formula per la verità ripetuta numerose altre volte nel testo della proposta di legge. Non è infatti detto che in primo grado vi sia stata una condanna, potendo trattarsi di una condanna ad esempio comminata in appello. In questi casi il criterio di competenza sembra impreciso.

7) Nella lettera e) si introduce un riferimento espresso a pareri obbligatori da richiedersi al PM competente in relazione alla sentenza di primo grado (anche ove fosse di proscioglimento?), con una impostazione opposta a quella della proposta 1951. Si rappresenta come ricevere dalle competenti DDA e DNA note informative dense di contenuti appaia di gran lunga più utile ad orientare in modo efficace la decisione della magistratura di sorveglianza, piuttosto che un parere sul beneficio, eventualmente apodittico.

8) Sempre nella lett. e) si ipotizza un co. 2-quater che sanziona con “l’inefficacia” il provvedimento dell’a.g. che sia assunto senza aver richiesto o atteso abbastanza le informazioni e i pareri. Questa disposizione appare del tutto distonica con l’ordinario sistema di impugnazioni, che costituisce il luogo naturale nel quale i difetti motivazionali del provvedimento oggetto di impugnazione trovano adeguata valutazione. Non può che suggerirsi l’eliminazione della previsione.

9) Nell’art. 2 della proposta confluiscono disposizioni volte a delegare il Governo ad adottare decreti legislativi che accentrino al Tribunale di sorveglianza di Roma i giudizi del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ove riguardanti detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. penit. o comunque condannati per delitti di mafia. Devono qui riprendersi le valutazioni già succintamente riportate in commento alla proposta, per alcuni profili analoga, pervenuta dalla Commissione Antimafia. Lo spostamento della competenza, nei termini indicati, si presta a possibili censure di costituzionalità sotto il profilo della violazione del principio del giudice naturale, determina una eccezione rispetto agli ordinari profili di competenza tipici nella materia della sorveglianza, che è giurisdizione di prossimità, comporta il pericolo di perdita di fondamentali dati di conoscenza noti a livello locale e a rischio di smarrirsi a livello centrale, rischia di paralizzare la funzionalità del Tribunale di sorveglianza di Roma, anche ove ne fosse ampliata la pianta organica, senza che si comprenda la ragione per cui si reputa tale ultimo organo maggiormente specializzato rispetto ai tribunali di sorveglianza diffusi sul territorio. Si segnala, infine, che per come le norme sono scritte, si impone una competenza collegiale anche nelle materie che sono ordinariamente rimesse al magistrato monocratico, con ulteriore turbamento delle regole ordinariamente previste.

Particolarmente grave appare il cambio di competenza per i procedimenti del magistrato di sorveglianza attinenti alla tutela dei diritti ex art. 35-bis e 69 co. 6 lett. b) ord. penit., poiché in questo ambito la conoscenza diretta dei luoghi di detenzione da parte del giudice è la principale garanzia di effettività del rimedio, con la conseguenza che invece, proprio per i detenuti che sperimentino legittime, ma assai gravose, limitazioni al quotidiano trattamento penitenziario, come quelli sottoposti al 41 bis, lo strumento normativo ne risulta inopinatamente depotenziato.

10) Nell’art. 4 della proposta viene proposto un inasprimento da ventisei a trenta anni della quota di pena che consente la richiesta di liberazione condizionale al condannato a pena per un delitto compreso nell’elenco dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. Occorre ripetere quanto già sopra segnalato. Si tratta di disposizione peggiorativa dei requisiti di accesso, da interpretarsi secondo l’insegnamento della sentenza Corte Cost. 32/2020.

11) Nell’ultima parte dell’art. 4 si propone l’estensione della speciale preclusione contenuta nell’art. 58 quater co. 4 a tutti i condannati alla pena dell’ergastolo per un delitto compreso nel disposto dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. La previsione soffre patenti profili di incostituzionalità, tenuto conto che l’art. 58 quater co. 4 è stato già dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte Cost. 149/2018.

La **proposta n. 3184** presenta alcuni profili di criticità sovrapponibili a quelli già sin qui descritti, sui quali non si tornerà se non incidentalmente. Nell'art. 1 vi è un riferimento alle "ragioni della mancata collaborazione" che si presta ai problemi già elencati. Non sembra poi conferente l'espressione "valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento", con la quale si intende forse una riflessione critica sul fatto di reato commesso ma che richiama il "ravvedimento", un requisito specifico oggi richiesto dall'ordinamento soltanto per ottenere la liberazione condizionale.

Vi è presente una esemplificazione per il resto condivisibile di possibili approfondimenti istruttori, già per altro sperimentati dalla magistratura di sorveglianza anche in assenza di una indicazione normativa espressa. Gli elementi di maggior utilità sono quelli già elencati nel disposto dell'art. 41 bis co. 2 bis ult. parte ord. penit. per motivare la proroga della sottoposizione al regime differenziato, che potrebbero in questo senso replicarsi anche in questo ambito senza ulteriori aggiunte.

Nella lett. d) viene ipotizzato un co. 2 ter che esplicita la possibilità per l'a.g. di disporre limitazioni particolari nei confronti di chi ottenga una misura alternativa alla detenzione ai fini di prevenire il pericolo di riallacciare rapporti con la criminalità organizzata, tra le quali il divieto di soggiorno in uno o più comuni o la partecipazione a iniziative pubbliche di contrasto alla criminalità organizzata. Si tratta di possibilità già percorse dalla giurisprudenza di merito, riempiendo di contenuti individualizzati le prescrizioni connesse alle misure alternative. Una esplicitazione come questa appare in linea anche con i suggerimenti formulati sotto questo profilo, con riguardo alle prescrizioni proprie della libertà vigilata che segue la concessione della liberazione condizionale, dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 97/2021.

Nella lett. f) si fa riferimento al "tribunale che ha emesso la sentenza di condanna" con formula dei cui limiti si è già detto con riguardo alla proposta 3106.

Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto

